



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale – Copia

N. 9 del registro DATA 30 aprile 2016	Oggetto:	Approvazione aliquota TASI e IMU per l'anno 2016
--	----------	--

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10.00 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri al momento della votazione:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE	X		10.	BOCCANERA LINDA		X
2.	BARBANTE ROBERTO	X		11.	SERAFINI GIORGIO	X	
3.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA	X	
4.	QUERINI MAURIZIO	X		13.	FONDI ENRICO		X
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO		X
6.	FEI MAURO		X	15.	ROMEI DANILO		X
7.	SELLATI ROBERTO	X		16.	CRESTINI EMANUELE		X
8.	FERAZZOLI LUIGI	X		17.	DE SANTIS MAURIZIO		X
9.	PIZZICONI SIMONE		X				

Assegnati n.	
In carica n.	

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri:

Presenti n.	9
Assenti n.	8

.....
.....
.....
.....
.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Luigi Ferazzoli nella sua qualità di Presidente del Consiglio
 - Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Roberta Fusco. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: Serafini Giorgio, Santangeli Luca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- l'art. 1, comma 708 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che " *A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*";

- l'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013):

- *lett. a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- *lett. f)* ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- *lett. g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

- le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) e sul Tributo servizi indivisibili (TASI), hanno carattere obbligatorio, ossia sono immediatamente applicabili senza la necessità per il Comune di emanare disposizioni al riguardo:

- Disposizioni inerenti l'IMU introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:

1) art. 1, comma 10 - Agevolazione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni:

“E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

2) articolo 1, comma 13 - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli:

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”

Il Comune di Rocca di Papa, ai sensi della circolare suindicata, ricade in aree montane o di collina e pertanto tutti i terreni agricoli insistenti sul territorio sono esenti IMU a decorrere dal 01/01/2016.

3) art. 1, comma 53 - Riduzione delle aliquote IMU per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75% (riduzione del 25%);

4) art. 1, comma 15 - Esenzione IMU delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

➤ Disposizioni inerenti la TASI introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:

1) art. 1, comma 14 - la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il comma 639 della L. 147/2013 è sostituito dal seguente: *“... La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9...”;*

2) art. 1, comma 14, lettera c) – riduzione dell'aliquota TASI all'0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;*

Visti:

- il comma 683 ai sensi del quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*.
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che stabilisce che *“per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 14/07/2014 e smi;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26/05/2015 che ha approvato le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31/07/2015 che ha approvato le aliquote sui tributi servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e smi;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 smi;
- il D.Lgs. 267/2000 smi;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Contribuente;

Ritenuto pertanto di dover confermare anche per l'anno 2016 le aliquote IMU e TASI e le detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Con voti

PRESENTI:	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	N. –
ASTENUTI	N. –

D E L I B E R A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni dell'**Imposta Municipale Propria IMU** deliberate per l'anno 2015 con deliberazione di C.C. n. 30 del 26/05/2015 come segue:
 - **ALIQUOTA DI BASE: 1,06%** da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,5%** limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7);
 - **ALIQUOTA FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE "D": 1,06%**, specificando che il gettito di tali fabbricati calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato;
 - **DETRAZIONE IMU** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati in **€ 200,00** rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare;
- 3) Di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica:
 - all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che non risultino locate;
 - agli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 4) Di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5) Di dare atto che i terreni agricoli insistenti sul territorio del Comune di Rocca di Papa sono esenti IMU a decorrere dal 01/01/2016;

6) Di confermare per l'anno 2016 le aliquote del **tributo per i servizi indivisibili TASI** deliberate per l'anno 2015 con deliberazione di C.C. n. 48 del 31/07/2015 come segue:

- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011: **0,1%**;

- **ALIQUOTA TASI** ridotta nella misura di **0,00%** per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;

7) Di dare atto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **l'aliquota Tasi è pari allo 0,1%**;

8) Di dare atto che il gettito della TASI, stimato per l'anno 2016 in circa € 7.500,00, è destinato al finanziamento di una quota parte dei servizi indivisibili relativi alle spese della pubblica illuminazione;

9) Di dare atto che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

11) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente;

12) Di inviare, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, la presente deliberazione per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

Dopodiché, ritenendo l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto che riporta la seguente votazione

PRESENTI:	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	N. -
ASTENUTI	N. -

Il Consiglio approva

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Luigi Ferazzoli**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Roberta Fusco

E' copia conforme all'originale.

li 17/05/2016

IL SEGRETARIO
f.to Roberta Fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il 17/05/2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Li 17/05/2016

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO
f.to (Rita Martelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Roberta Fusco

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO